



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 604 del 12/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 537 del 13/05/2022

Direzione: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio: Edilizia Metropolitana

OGGETTO: "Servizio di scerbatura e ripristino ambientale programmato, dell'area a verde retrostante l'edificio ex IAI di via San Paolo di Messina e dell'area a verde del Villaggio Turistico Le Rocce di Taormina"

CIG: 85549529B7 CUP: B31D20002340003

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 57.121,47 al netto del ribasso offerto, di cui Euro 1.991,81 per oneri di sicurezza oltre IVA.

DITTA LIPARI ANTONINO con sede a Torrenova (ME).

Autorizzazione subappalto Impresa MILANO COSTRUZIONI SRLS con sede a Messina, ex art. 105 D. Lgs 50/2016.

Il RUP - Responsabile del Servizio – Titolare P.O.

PREMESSO:

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici di proprietà;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 30/12/2020 il servizio in oggetto è stato affidato, nell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020 così come coordinato dalla Legge di conversione 11/09/2020 n. 120, alla Ditta LIPARI ANTONINO con sede a Torrenova (ME) Via Madre Teresa di Calcutta Codice Fiscale - Partita IVA 01609600836 con il ribasso del 20,50 % sull'importo a base di gara di Euro 69.345,49 ,oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale di Euro 57.121,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CHE con la stessa Determinazione sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del servizio al capitolo 3491 del bilancio dell'Ente impegno 1355 del 29/12/2020;

VISTO il contratto stipulato in data 14/05/2021, Rep. N° 2576 con l'impresa di cui sopra;

CONSIDERATO CHE in data 21/06/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che in data 18/10/2021 è pervenuta, da parte dell'impresa **LIPARI ANTONINO**, la richiesta di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmii, opere riconducibili al servizio di cui all'oggetto, all'Impresa MILANO COSTRUZIONI SRLS, con sede in Messina c/da Luce Frazione Camaro Superiore - P.IVA 03398120836, per un importo complessivo pari a Euro 22.848,58 compresi oneri di sicurezza, al netto dell'IVA, pari al 40% dell'importo contrattualizzato;

CHE con la succitata nota l'Impresa **LIPARI ANTONINO** ha trasmesso contestualmente, il contratto di subappalto di che trattasi, nel quale agli artt. 2 e 3 viene indicato rispettivamente l'oggetto del subappalto ed il prezzo con i termini di pagamento;

CONSIDERATO che :

- l'impresa ha dichiarato, nella propria, offerta presentata in sede di gara, di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito, per il subappalto, è compreso nei limiti (40% dell'importo contrattuale per la categoria oggetto del servizio) previsti dall'ex art. 105 del D. Lgs 50/2016 (vigente alla data della procedura in oggetto);
- l'art. 3 del contratto di subappalto, nel rispetto dei limiti di Legge, stabilisce che, per l'esecuzione delle opere, verranno applicati gli stessi prezzi netti di contratto principale,
- dagli atti di gara l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle invitate alla gara;

DATO ATTO :

- che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'ex art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
 1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
 2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella nota inoltrata dall'impresa a mezzo PEC è stato indicato:
 - il nome del sub contraente: **MILANO COSTRUZIONI SRLS, con sede in Messina c/da Luce Frazione Camaro Superiore - P.IVA 03398120836**, rappresentata dal sig. DE LEO GIOVANNI nato a Messina il 05/08/1957 e residente in Messina c/da Luce snc Camaro Superiore (ME);
 - L'importo del sub contratto pari ad **Euro 22.848,58** compresi oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
 - L'oggetto del servizio;

RILEVATO che:

- l'impresa, nella istanza di autorizzazione al subappalto, ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dal certificato Camerale, allegato all'istanza presentata dall'impresa, risulta che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii;
- non sono state acquisite le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa **LIPARI ANTONINO** e **MILANO COSTRUZIONI SRLS**, con sede in Messina c/da Luce Frazione Camaro Superiore - P.IVA 03398120836, per l'importo complessivo dei lavori da subappaltare, pari ad € 22.848,58 compresi gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso- pari al 40% dell'importo contrattuale;

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi , in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTA la D.D. n. 1561 del 23/12/2021 di attribuzione allo scrivente della titolarità della posizione Organizzativa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/01/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato RUP dei succitati lavori in sostituzione del geom. Antonino Miceli, posto in quiescenza a far data dal 01/01/2022;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO ED AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa MILANO COSTRUZIONI SRLS, con sede in Messina c/da Luce Frazione Camaro Superiore - P.IVA 03398120836 rappresentata dal Sig. GIOVANNI DE LEO, per un importo complessivo pari a euro 22.848,58 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 18/10/2021, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

DI STABILIRE:

- 1) che è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- 2) che è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 3) che è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per il parere contabile, precisando che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

La Responsabile dell'Istruttoria

I.A. PICCOLOMINI Concetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosario BONANNO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3

PRENDERE ATTO ED AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa MILANO COSTRUZIONI SRLS, con sede in Messina c/da Luce Frazione Camaro Superiore - P.IVA 03398120836 rappresentata dal Sig. GIOVANNI DE LEO, per un importo complessivo pari a euro 22.848,58 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 18/10/2021, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

STABILIRE:

- 4) che è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- 5) che è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 6) che è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;

DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, ING. ROSARIO BONANNO;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per il parere contabile, precisando che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Geol. B. PRIVITERA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Geol. B. PRIVITERA